

# Regolamento di previdenza

emanato dalla Commissione amministrativa il 23 maggio 2013

vista la legge sulla Cassa pensioni dei Grigioni (LCPG)

---

## I. In generale

### Art. 1

La Cassa pensioni dei Grigioni (Cassa pensioni) offre ai suoi assicurati e ai loro superstiti protezione contro le conseguenze economiche di vecchiaia, invalidità e decesso. Scopo

### Art. 2

<sup>1</sup> I datori di lavoro sono tenuti a notificare alla Cassa pensioni gli arrivi e le partenze di tutti i collaboratori che devono essere assicurati. Obbligo di notifica e di informazione

<sup>2</sup> I datori di lavoro, gli assicurati e i beneficiari di prestazioni sono tenuti a fornire agli organi della Cassa tutte le informazioni necessarie all'organizzazione del rapporto assicurativo e a produrre i necessari certificati.

<sup>3</sup> Se questi obblighi vengono violati, la Cassa pensioni è legittimata a richiedere il pagamento a posteriori di contributi dovuti, a negare prestazioni della Cassa e a pretendere la restituzione con interessi semplici e composti delle prestazioni percepite indebitamente.

## II. Assicurati

### Art. 3

<sup>1</sup> Il Cantone dei Grigioni e i suoi istituti autonomi di diritto pubblico assicurano obbligatoriamente presso la Cassa pensioni i loro collaboratori. Datori di lavoro affiliati

<sup>2</sup> La Banca Cantonale Grigione, i comuni, le corporazioni di comuni e altri enti di diritto pubblico sono considerati affiliati a titolo facoltativo.

<sup>3</sup> La Commissione amministrativa può ammettere come affiliati a titolo facoltativo istituzioni di diritto privato che assolvono prevalentemente compiti pubblici.

### Art. 4

Non devono essere assicurati:

- a) i collaboratori con un contratto di lavoro a termine di durata non superiore a tre mesi. Se il rapporto di lavoro viene prolungato oltre la durata di tre mesi, il collaboratore deve essere assicurato a decorrere dal momento in cui il prolungamento è stato convenuto;
  - b) i collaboratori che esercitano un'attività lucrativa accessoria e che sono già assicurati obbligatoriamente per un'attività lucrativa principale o che esercitano un'attività lucrativa indipendente come professione principale;
  - c) le persone invalide almeno in misura del 70 per cento ai sensi dell'assicurazione federale per l'invalidità.
- Persone da non assicurare

## III. Contributi

### Art. 5

<sup>1</sup> Viene assicurato lo stipendio annuo ridotto di una deduzione di coordinamento pari al 25 per cento di questo stipendio annuo. La deduzione di coordinamento ammonta tuttavia almeno al 125 per cento della rendita semplice minima di vecchiaia AVS annua. Stipendio assicurato

<sup>2</sup> Lo stipendio annuo corrisponde al presunto stipendio base annuo compresa la 13<sup>a</sup> mensilità. Le componenti dello stipendio occasionali, le indennità sociali e le indennità variabili o temporanee non vengono assicurate.

<sup>3</sup> Lo stipendio massimo assicurabile corrisponde al 75 per cento dello stipendio annuo massimo secondo la scala cantonale degli stipendi.

<sup>4</sup> Le variazioni degli stipendi durante l'anno civile vengono considerate soltanto se ammontano almeno al 20 per cento dello stipendio possibile in caso di impiego a tempo pieno.

<sup>5</sup> Gli stipendi conseguiti presso datori di lavoro non affiliati non possono essere assicurati.

### Art. 6

<sup>1</sup> I contributi di risparmio sono graduati secondo l'età e sono espressi in per cento dello stipendio assicurato:<sup>1</sup> Contributi

Età LPP	Contributi di risparmio
20-24	7,0
25-29	9,0
30-34	11,0
35-39	13,0
40-44	15,0

---

<sup>1</sup> I contributi di risparmio vengono stabiliti nella legge sulla Cassa cantonale pensioni dei Grigioni.

45-49	18,0
50-54	20,0
55 e oltre	22,0

<sup>2</sup> Fino alla fine dell'anno in cui viene compiuto il 24° anno di età, il premio di rischio ammonta al 2,5 per cento, in seguito al 4 per cento dello stipendio assicurato.

<sup>3</sup> I datori di lavoro devono assumersi almeno la metà dei contributi.

#### Art. 7

Modalità di pagamento

I datori di lavoro deducono dallo stipendio i contributi dei dipendenti. I contributi complessivi devono essere pagati alla Cassa pensioni con valuta 30 giugno. L'interesse di mora viene stabilito annualmente.

#### Art. 8

Continuazione dell'assicurazione

<sup>1</sup> Se dopo il compimento del 60° anno d'età il volume di lavoro viene ridotto di almeno il 20 per cento fino a un massimo del 60 per cento di un impiego a tempo pieno, fino all'età di pensionamento ordinaria può rimanere assicurato lo stipendio precedente. I contributi di questa riduzione sono esclusi dalla parità dei contributi secondo l'articolo 6 capoverso 3 del presente regolamento.

<sup>2</sup> Chi tra il compimento del 50° e il compimento del 60° anno d'età scioglie il proprio rapporto di lavoro presso un datore di lavoro affiliato e dispone di almeno 10 anni di affiliazione, può continuare la propria affiliazione privatamente.

#### Art. 9

Congedo non retribuito

Durante un congedo non retribuito superiore a due mesi vi è la possibilità di versare soltanto il contributo di rischio. In caso di congedo non retribuito, i contributi sono esclusi dalla parità dei contributi.

#### Art. 10

Versamenti facoltativi

<sup>1</sup> Fatte salve le disposizioni del diritto federale, gli assicurati possono procedere a un versamento facoltativo una volta all'anno.

<sup>2</sup> I versamenti facoltativi sono possibili fino ai seguenti averi a risparmio massimi in per cento dello stipendio assicurato:<sup>2</sup>

Età al momento del riscatto	Avere a risparmio al 31.12.	Età al momento del riscatto	Avere a risparmio al 31.12.
18		42	297 %
19		43	318 %
20	7 %	44	340 %
21	14 %	45	364 %
22	21 %	46	390 %
23	29 %	47	416 %
24	36 %	48	442 %
25	46 %	49	469 %
26	56 %	50	498 %
27	66 %	51	528 %
28	77 %	52	559 %
29	87 %	53	590 %
30	100 %	54	622 %
31	113 %	55	656 %
32	126 %	56	691 %
33	140 %	57	727 %
34	153 %	58	764 %
35	169 %	59	801 %
36	186 %	60	839 %
37	203 %	61	878 %
38	220 %	62	917 %
39	237 %	63	957 %
40	257 %	64	999 %
41	277 %	65	1041 %

Le aliquote vengono interpolate sulla base del mese di pagamento.

<sup>2</sup> Introduzione per decisione della Commissione amministrativa del 16 dicembre 2015, posta in vigore con effetto al 1° gennaio 2016.

**IV. Prestazioni****Art. 11**

<sup>1</sup> Il diritto a prestazioni di vecchiaia nasce quando il rapporto di lavoro viene sciolto dopo il compimento del 60° anno di età. Chi dopo il compimento del 60° anno d'età riduce il proprio volume di lavoro di almeno il 20 per cento di un impiego a tempo pieno, può percepire prestazioni di vecchiaia nei limiti della riduzione.

Prestazioni di vecchiaia, forma, inizio e cessazione

<sup>2</sup> Il diritto alla rendita di vecchiaia inizia il primo giorno del mese seguente lo scioglimento del rapporto di lavoro o della riduzione del volume di lavoro e si estingue con il decesso.

<sup>3</sup> La rendita di vecchiaia viene calcolata in per cento (tasso di conversione) dell'aver a risparmio che l'assicurato ha accumulato al raggiungimento dell'età di pensionamento. I tassi di conversione ammontano a:<sup>2</sup>

In caso di pensionamento in età LPP	Anno di nascita								
	1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958	1959 e più giovani
60						5,25 %	5,14 %	5,03 %	4,74 %
61					5,51 %	5,40 %	5,29 %	5,18 %	4,89 %
62				5,77 %	5,66 %	5,55 %	5,44 %	5,33 %	5,04 %
63			6,03 %	5,92 %	5,81 %	5,70 %	5,59 %	5,48 %	5,19 %
64		6,29 %	6,18 %	6,07 %	5,96 %	5,85 %	5,74 %	5,63 %	5,34 %
65	6,55 %	6,44 %	6,33 %	6,22 %	6,11 %	6,00 %	5,89 %	5,78 %	5,49 %
66	6,55 %	6,44 %	6,33 %	6,22 %	6,11 %	6,00 %	5,89 %	5,78 %	5,64 %
67	6,55 %	6,44 %	6,33 %	6,22 %	6,11 %	6,00 %	5,89 %	5,79 %	5,79 %
68	6,55 %	6,44 %	6,33 %	6,22 %	6,11 %	6,00 %	5,94 %	5,94 %	5,94 %

<sup>4</sup> La prestazione di vecchiaia può essere percepita fino al 100 per cento sotto forma di capitale. La rendita di vecchiaia e le prestazioni coassicurate vengono ridotte in misura corrispondente. La quota di capitale desiderata o una revoca vanno richieste almeno sei mesi prima del pensionamento. Domande di assicurati coniugati necessitano del consenso scritto e autenticato del coniuge.<sup>2</sup>

**Art. 12**

<sup>1</sup> Hanno diritto a una rendita d'invalidità le persone invalide almeno in misura del 40 per cento ai sensi dell'assicurazione federale per l'invalidità (AI) che al momento in cui è insorta l'incapacità lavorativa la cui causa ha condotto all'invalidità erano assicurate presso la Cassa pensioni.

Prestazioni di invalidità  
1. In generale

<sup>2</sup> La rendita d'invalidità annua ammonta, temporaneamente fino al compimento del 65° anno d'età, al 60 per cento dello stipendio assicurato. In seguito viene sostituita dalla rendita di vecchiaia. Durante il persistere dell'invalidità l'aver a risparmio, interessi compresi, continua a essere alimentato, senza pagamento di contributi, fino al compimento del 65° anno di età.

<sup>3</sup> La persona parzialmente invalida ha diritto a una prestazione corrispondente al suo grado d'invalidità, se il grado d'invalidità ammonta almeno al 40 per cento.

**Art. 13**

<sup>1</sup> Il diritto a prestazioni d'invalidità inizia dopo la cessazione del versamento dello stipendio secondo il contratto di lavoro. In caso di versamenti di indennità giornalieri di malattia, il diritto nasce al più presto dopo la cessazione del loro versamento, per quanto l'assicurazione d'indennità giornaliera sia stata cofinanziata dal datore di lavoro.

2. Inizio e fine del diritto

<sup>2</sup> Il diritto si estingue con la cessazione dell'invalidità o con il decesso, al più tardi tuttavia con il compimento del 65° anno di età dell'assicurato.

**Art. 14**

<sup>1</sup> In caso di decesso di un assicurato, il coniuge superstite ha diritto a una pensione vedovile, se al momento del decesso

Pensione vedovile  
1. In generale

- deve provvedere al sostentamento di uno o più figli o
- ha compiuto il 45° anno di età e il matrimonio è durato almeno cinque anni oppure
- è invalido almeno in misura della metà.

<sup>2</sup> Se il coniuge superstite non soddisfa nessuna di queste condizioni, esiste un diritto a un'indennità una tantum. Questa corrisponde al 100 per cento dell'aver a risparmio disponibile, tuttavia almeno al triplo dell'importo annuo della pensione vedovile.<sup>2</sup>

<sup>3</sup> Le disposizioni sulla pensione vedovile valgono anche per le unioni domestiche registrate.

<sup>2</sup> Introduzione per decisione della Commissione amministrativa del 16 dicembre 2015, posta in vigore con effetto al 1° gennaio 2016.

<sup>2</sup> Introduzione per decisione della Commissione amministrativa del 16 dicembre 2015, posta in vigore con effetto al 1° gennaio 2016.

**Art. 15**

2. Ammontare

<sup>1</sup> In caso di decesso di un assicurato prima del compimento del 65° anno di età, la pensione vedovile ammonta al 60 per cento della rendita d'invalidità assicurata. Essa viene versata fino al momento in cui il defunto avrebbe compiuto il 65° anno d'età. In seguito essa ammonta al 60 per cento della rendita di vecchiaia assicurata.

<sup>2</sup> Per la determinazione della rendita di vecchiaia assicurata l'aver a risparmio, interessi compresi, del defunto continua a essere alimentato, senza pagamento di contributi, fino al compimento del 65° anno di età.

<sup>3</sup> In caso di decesso di un beneficiario di una rendita di vecchiaia, la pensione vedovile ammonta al 60 per cento della rendita di vecchiaia corrente.

<sup>4</sup> Se il coniuge è di oltre dieci anni più giovane dell'assicurato deceduto, la pensione vedovile viene ridotta del due per cento per ogni anno intero che supera i dieci anni di differenza di età.

**Art. 16<sup>3</sup>**

Prestazioni in caso di divorzio

1. Liquidazione in capitale al posto di una rendita di divorzio

La rendita di divorzio è versata ai coniugi aventi diritto sotto forma di capitale, per quanto questo capitale possa essere versato a un istituto di previdenza o di libero passaggio e il coniuge avente diritto non richieda il pagamento di una rendita o il diritto federale non preveda una diversa regolamentazione.

**Art. 16a<sup>3</sup>**

2. Restituzione di rendite versate

Se viene versata una rendita di vecchiaia o di invalidità e al coniuge avente diritto è attribuita, nell'ambito di una sentenza di divorzio, una rendita, la Cassa pensioni può richiedere la restituzione della rendita versata in eccesso al coniuge debitore.

**Art. 16b<sup>3</sup>**

3. Prestazioni al coniuge divorziato

<sup>1</sup> Se il matrimonio è durato almeno dieci anni, il coniuge divorziato è equiparato al coniuge vedovo.

<sup>2</sup> Le prestazioni non possono superare la perdita di sostegno subita dal coniuge divorziato in seguito al decesso dell'assicurato. Vengono considerate anche le prestazioni assicurative di altri assicuratori ai sensi dell'articolo 23 del regolamento.

**Art. 17**

Prestazioni al convivente

<sup>1</sup> Il convivente superstite ha diritto alle medesime prestazioni del coniuge superstite, se sono cumulativamente soddisfatte le seguenti condizioni:<sup>2</sup>

- a) entrambi i conviventi non sono coniugati e non sono parenti;
- b) il convivente superstite ha più di 45 anni e al momento del decesso vi è comprovatamente stata una convivenza ininterrotta nella stessa economia domestica negli ultimi cinque anni o la persona superstite che al momento del decesso viveva nella stessa economia domestica deve provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni;
- c) quando era assicurato attivo, il defunto aveva comunicato per iscritto alla Cassa pensioni il convivente avente diritto alla rendita;
- d) il convivente superstite non percepisce già prestazioni per i superstiti di un istituto di previdenza.

<sup>2</sup> La durata di una convivenza comunicata per iscritto viene aggiunta alla durata del matrimonio ai sensi dell'articolo 14 capoverso 1 lettera b) del regolamento.

<sup>3</sup> Il diritto a una rendita per il convivente deve essere fatto valere presso la Cassa pensioni entro tre mesi dal decesso dell'assicurato.

**Art. 18**

Inizio e fine del diritto alla pensione vedovile e alla rendita per il convivente

<sup>1</sup> Il diritto alla pensione vedovile e alla rendita per il convivente inizia dopo la cessazione del versamento dello stipendio secondo il contratto di lavoro o dopo la cessazione delle prestazioni di vecchiaia o d'invalidità della Cassa pensioni e si estingue con il decesso o con il matrimonio.

<sup>2</sup> Se il diritto si estingue in seguito a matrimonio, sussiste il diritto a un'indennità unica per un ammontare pari all'importo annuo della pensione vedovile rispettivamente della rendita per il convivente.

**Art. 19**

Rendita per orfani/rendita per figli

1. In generale

<sup>1</sup> I figli di assicurati deceduti hanno diritto a rendite per orfani. I figli affiliati percepiscono una rendita solo se il defunto provvedeva al loro sostentamento.

<sup>2</sup> Le persone invalide e i beneficiari di rendite di vecchiaia ricevono una rendita per figli per ogni figlio che secondo il capoverso 1 avrebbe diritto a una rendita per orfani.

<sup>3</sup> La rendita per orfani e la rendita per figli ammontano, per ogni figlio avente diritto, al 20 per cento della rendita d'invalidità assicurata oppure al 20 per cento della rendita di vecchiaia, tuttavia al massimo a 650 franchi al mese.

**Art. 20**

2. Inizio e fine del diritto

<sup>1</sup> Il diritto alla rendita per orfani inizia dopo la cessazione del versamento dello stipendio secondo il contratto di lavoro o dopo la cessazione delle prestazioni di vecchiaia o d'invalidità della Cassa pensioni. Esso si estingue con il compimento del 18° anno di età, con l'adozione o con il decesso dell'orfano.

<sup>2</sup> Gli orfani e i figli in formazione, nonché gli orfani e i figli invalidi almeno in misura di due terzi, ricevono questa rendita fino al compimento del 25° anno di età.

<sup>2</sup> Introduzione per decisione della Commissione amministrativa del 16 dicembre 2015, posta in vigore con effetto al 1° gennaio 2016.

<sup>3</sup> Introduzione per decisione della Commissione amministrativa del 14 dicembre 2016, posta in vigore con effetto al 1° gennaio 2017.

**Art. 21**

<sup>1</sup> Le rendite vengono versate a fine mese.

Versamento delle rendite

<sup>2</sup> Per il mese in cui il diritto si estingue, la rendita è versata per intero.

<sup>3</sup> La Cassa pensioni adempie ai propri obblighi in Svizzera, anche se l'avente diritto abita all'estero.

**Art. 22**

<sup>1</sup> I datori di lavoro possono assicurare per i loro collaboratori un capitale in caso di decesso di 25 000 franchi. Il capitale viene versato se l'assicurato muore durante la validità del rapporto di lavoro. Hanno diritto al capitale in caso di decesso le seguenti persone nell'ordine seguente:

Assicurazione in caso di decesso

- a) il coniuge superstite;
- b) in assenza di un coniuge superstite, i figli in misura uguale se hanno diritto a una rendita per orfani;
- c) in assenza di un coniuge superstite e di figli, il convivente superstite avente diritto a prestazioni ai sensi dell'art. 17.

<sup>2</sup> Il premio assicurativo è a carico del datore di lavoro.

**Art. 22a<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Se dopo il decesso di un assicurato attivo non sono dovute prestazioni a coniugi e conviventi, il diritto a una somma in caso di decesso spetta ai figli propri, se non ve ne sono, ai genitori, e se non ve ne sono ai fratelli e alle sorelle<sup>3</sup> della persona deceduta. Tale somma corrisponde al 100<sup>3</sup> per cento dell'aver a risparmio disponibile, dedotto il valore attuale di eventuali rendite per orfani.

Capitale in caso di decesso

<sup>2</sup> A seguito del decesso di beneficiari di rendite di vecchiaia non è dovuta alcuna somma in caso di decesso.

**Art. 22b<sup>4</sup>**

<sup>1</sup> Se dopo il decesso di un assicurato attivo dev'essere erogata una rendita per coniugi o conviventi e la persona deceduta ha effettuato versamenti facoltativi ai sensi dell'art. 10 del Regolamento di previdenza, il coniuge o il convivente superstite può richiedere, entro 6 mesi dal decesso dell'assicurato attivo, l'immediato pagamento dei versamenti facoltativi sotto forma di capitale giusta il presente Regolamento di previdenza. La rendita per superstiti ai sensi dell'art. 15 cpv. 1 (ultima frase) del Regolamento di previdenza e le prestazioni coassicurate vengono decurtate di conseguenza.

Restituzione di versamenti facoltativi in caso di decesso

<sup>2</sup> Dopo il decesso di beneficiari di rendite di vecchiaia i versamenti facoltativi non vengono versati sotto forma di capitale.

**Art. 23**

<sup>1</sup> Se esistono contemporaneamente diritti alle prestazioni:

Computo di altre prestazioni assicurative

- a) dell'AVS, dell'AI, dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (AINF), dell'assicurazione militare (AM), di assicurazioni sociali estere,
- b) di un'altra assicurazione per la quale i datori di lavoro versano i premi interamente o in parte,
- c) di responsabilità civile dei datori di lavoro o di terzi,

le prestazioni della Cassa vengono ridotte in modo che tutti i versamenti raggiungano complessivamente per l'invalidità o la vecchiaia al massimo il 100 per cento e per i superstiti al massimo l'80 per cento dello stipendio lordo.

<sup>2</sup> Ai beneficiari di prestazioni d'invalidità vengono computati il reddito da attività lucrativa o il reddito sostitutivo che continua a essere conseguito o che si può pretendere che conseguano.

<sup>3</sup> Le prestazioni per la vecchiaia vengono ridotte soltanto se coincidono con prestazioni dovute a infortunio.

<sup>4</sup> È considerato stipendio lordo l'ultimo stipendio annuo adeguato al rincaro, comprese le indennità sociali.

<sup>5</sup> Gli importi versati a titolo di riparazione morale, gli assegni per grande invalidità e le indennità per menomazione dell'integrità non vengono computati.

**Art. 24**

<sup>1</sup> La Cassa pensioni può ridurre le proprie prestazioni in misura corrispondente, se l'AVS/AI, l'AINF o l'AM riduce, revoca o rifiuta una prestazione perché l'avente diritto ha causato per colpa grave il decesso o l'invalidità oppure si oppone a un provvedimento d'integrazione.

Perdita dei diritti alle prestazioni assicurative

<sup>2</sup> Essa non compensa prestazioni dell'AINF o dell'AM negate o ridotte perché l'invalidità o il decesso sono stati causati in modo colpevole.

**Art. 25**

<sup>1</sup> Chi lascia la Cassa pensioni prima che subentri un caso di previdenza ha diritto a una prestazione d'uscita.

Prestazione d'uscita

<sup>2</sup> La prestazione d'uscita corrisponde all'aver a risparmio.

<sup>2</sup> Introduzione per decisione della Commissione amministrativa del 16 dicembre 2015, posta in vigore con effetto al 1° gennaio 2016

<sup>3</sup> Introduzione per decisione della Commissione amministrativa del 13 dicembre 2017, posta in vigore con effetto al 1° gennaio 2018

<sup>4</sup> Introduzione per decisione della Commissione amministrativa del 27 giugno 2018, posta in vigore con effetto al 1° gennaio 2019

**Art. 26**

Uscite collettive,  
liquidazione  
parziale

- <sup>1</sup> Le uscite collettive sono possibili nel rispetto di un termine di disdetta di sei mesi per la fine di un anno civile.  
<sup>2</sup> I beneficiari di rendite del datore di lavoro uscente passano anch'essi al nuovo istituto di previdenza.  
<sup>3</sup> La procedura in caso di liquidazione parziale si conforma al regolamento sull'esecuzione di una liquidazione parziale.

**V. Disposizioni particolari**

**Art. 27**

Misure in caso di  
copertura  
insufficiente

- <sup>1</sup> La Commissione amministrativa decide in merito a misure in caso di copertura insufficiente. Le misure devono essere adeguate all'entità della copertura insufficiente ed essere parte di una concezione globale equilibrata. Devono poter essere attuate in tempo utile e condurre a un'eliminazione della copertura insufficiente entro un termine adeguato.  
<sup>2</sup> In particolare, possono essere riscossi contributi di risanamento dai datori di lavoro affiliati e dai lavoratori ed è possibile applicare un tasso d'interesse LPP inferiore a quello minimo prescritto per gli interessi sull'avere a risparmio.  
<sup>3</sup> I datori di lavoro devono assumersi almeno la metà dei contributi di risanamento. I contributi di risanamento non fanno parte dell'avere a risparmio.

**Art. 28**

Rimedi giuridici

- <sup>1</sup> Contro le decisioni della direzione della Cassa pensioni può essere presentata opposizione alla Commissione amministrativa.  
<sup>2</sup> Contro le decisioni della Commissione amministrativa può essere promossa un'azione dinanzi al Tribunale amministrativo.

**Art. 29**

Contributo alle  
spese  
amministrative

Per anticipi ai sensi della promozione della proprietà d'abitazione con mezzi della previdenza professionale viene riscosso un contributo alle spese amministrative di 300 franchi.

**Art. 30**

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014. A tale data è abrogato il Regolamento della Commissione amministrativa relativo alla LCPG del 28 settembre 2005.